

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
ME.RA.VIGLIA A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUCCIVO CE VIA F. G. LORCA 1

Numero REA: CE - 227332

Codice fiscale: 03219870619

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-02-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Repertorio N. 89456	Raccolta N. 15865
	ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilasei, il giorno trenta del mese di gennaio, in	
	Aversa, nel mio studio alla via Tribunale n. 8.	
	Innanzi a me Avv. Dottor GENNARO FIORDILISO, Notaio in	
	Aversa, iscritto presso il Ruolo del Distretto Notarile di	
	Santa Maria Capua Vetere,	
	sono presenti:	
	1) AULETTA RAFFELE , nato a Maddaloni il 24 aprile 1984;	
	residente e domiciliato in Succivo, alla via Federico Garcia	
	Lorca n. 1, parco Aurora; codice fiscale: LTT RFL 84D24 E791T;	
	2) D'AMBROSIO FILOMENA , nata a Caserta il 22 marzo 1986;	
	residente e domiciliata in Orta di Atella, alla via Giuseppe	
	Garibaldi n. 66; codice fiscale: DMB FMN 86C62 B963B;	
	3) DI LEMMA LUCIA , nata a Sant'Antimo il 5 dicembre 1934;	
	residente e domiciliata in Succivo, alla via Ugo Foscolo n.	
	18; codice fiscale: DLM LCU 34T45 I293N.	
	I costituiti, cittadini italiani, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il	
	presente atto con il quale convengono e stipulano quanto	
	segue.	
	ARTICOLO 1	
	Consenso e denominazione	
	E' costituita, fra essi comparenti, ai sensi della Legge n.	

	381 dell'8 novembre 1991 e successive modificazioni ed	
	integrazioni, una società cooperativa sociale, retta in	
	quanto compatibili, dalle norme sulla società a	
	responsabilità limitata, con la seguente denominazione:	
	"COOPERATIVA SOCIALE ME.RA.viglia A R.L." .	
	ARTICOLO 2	
	SEDE	
	La società ha sede legale in SUCCIVO (CE).	
	Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i	
	comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è	
	fissato in Via F. G. Lorca n. 1.	
	ARTICOLO 3	
	SCOPO - OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,	
	lettera a) e lo svolgimento di attività mirate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1	
	l. 381/91 lettera b)). La società, al fine del perseguimento	
	dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con	
	terzi; il tutto come meglio precisato all'articolo 6)	
	dell'allegando Statuto Sociale.	
	ARTICOLO 4	
	DURATA	

	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	(centottanta) giorni.	
	ARTICOLO 5	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è ripartito in quote del valore nominale	
	non inferiore a Euro 100,00 (cento virgola zero zero)	
	ciascuna.	
	I soci comparenti dichiarano espressamente di sottoscrivere	
	ciascuno una quota da Euro 400,00 (quattrocento virgola zero	
	zero) cadauno, per un capitale iniziale sottoscritto,	
	pertanto, di Euro 1.200,00 (milleduecento virgola zero zero),	
	dando atto di aver già provveduto in data odierna e fuori da	
	questo atto, a versarne il relativo importo nelle casse	
	sociali.	
	ARTICOLO 6	
	STATUTO - RINVIO	
	La Società Cooperativa è retta dalle norme di legge in	
	materia e da quelle contenute nel presente atto nonchè nello	
	Statuto Sociale, contenente le norme relative	
	all'organizzazione e al funzionamento della società che,	
	previa lettura da me Notaio data ai costituiti e da questi	
	approvato, firmato a norma di legge, si allega al presente	
	atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e	
	sostanziale.	

	ARTICOLO 7	
	ESERCIZIO SOCIALE	
	L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di	
	ogni anno di durata della società.	
	Il primo esercizio sociale si chiude al termine dell'anno di	
	avvenuta iscrizione della società presso il Competente	
	Registro delle Imprese.	
	ARTICOLO 8	
	AMMINISTRAZIONE	
	Avvalendosi dell'opzione prevista dall'articolo 23) dello	
	statuto sociale, i costituiti nominano quale Amministratore	
	Unico a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, il	
	signor AULETTA RAFFAELE, come sopra generalizzato, il quale,	
	essendo presente, accetta la carica e dichiara che a suo	
	carico non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza	
	previste dalle vigenti leggi, e chiede l'iscrizione della	
	propria nomina nel registro delle imprese competente.	
	L'amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società eccettuati	
	soltanto quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge	
	o dallo Statuto allegato al presente atto costitutivo.	
	La firma e la rappresentanza legale della società di fronte	
	ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.	
	ARTICOLO 9	
	MANDATI ALL'AMMINISTRATORE UNICO	

	I soci delegano all'unanimità l'Amministratore Unico eletto,	
	signor AULETTA RAFFAELE che accetta, a compiere tutte le	
	pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione	
	della società, e per apportare al presente atto costitutivo e	
	all'allegato Statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che	
	fossero richieste ai fini degli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalle vigenti leggi in materia.	
	ARTICOLO 10	
	SPESE E DICHIARAZIONI FINALI	
	I costituiti dichiarano che l'importo globale approssimativo	
	delle spese per la costituzione poste a carico della società	
	ammonta ad Euro 800,00 (ottocento virgola zero zero) circa.	
	Al presente atto si applicano le disposizioni agevolative	
	fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460/1997, ed in	
	particolare si fa espresso riferimento all'art. 17 (esenzione	
	dall'imposta di bollo).	
	Richiesto	
	io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale, unitamente	
	a quanto allegato, ho dato lettura ai comparenti che lo	
	approvano. Consta il presente atto di due fogli scritti su	
	facciate sei fin qui a macchina da persona di mia fiducia.	
	firmato: AULETTA RAFFELE - D'AMBROSIO FILOMENA - DI LEMMA	
	LUCIA - Notaio GENNARO FIORDILISO - C'è sigillo.	
	Allegato "A" - Rep. n. 89456 - Racc. n. 15865	
	STATUTO	

	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società cooperativa denominata "COOPERATIVA	
	SOCIALE ME.RA.viglia A R.L." .	
	ART. 2 - SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Succivo (CE).	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere	
	istituite o sopprese con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	ART. 3 - DURATA	
	La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio	
	potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180	
	(centottanta) giorni.	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la	
	disciplina prevista dal codice vigente in materia di società	
	cooperative.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	

	ART. 5 - PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno	
	applicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci	
	cooperatori;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 6 - SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e	
	persegue l'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana ed all'integrazione sociale attraverso: la gestione di	
	servizi socio-sanitari ed educativi (art. 1 legge 381/91,	
	lettera a) e lo svolgimento di attività mirate	
	all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1	

	l. 381 lettera b). La società, al fine del perseguimento dei	
	suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	In relazione a ciò la società cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente:	
	- Attività di assistenza socio - sanitaria anche domiciliare,	
	compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di	
	accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone	
	socialmente svantaggiate, in particolare anziani, disabili	
	fisici e psichici, tossicodipendenti, minori a rischio,	
	immigrati ;	
	- Attività e gestione di case famiglia, centri diurni e/o	
	notturni in particolare per anziani, disabili fisici e	
	psichici, tossicodipendenti, minori a rischio, immigrati;	
	- Attività di raccordo tra i bisogni delle minoranze	
	svantaggiate e le istituzioni,	
	- Attività di animazione e iniziative ricreative, culturali,	
	sportive atte a raggiungere lo scopo sociale;	
	- Attività di gestione di aree di sosta e di trasporto di	
	zingari, viaggianti, profughi, e qualsiasi altro gruppo	
	socialmente in condizioni di precarietà ;	
	- Attività di assistenza scolastica, ivi compresa l'attività	
	di asilo nido;	
	- Attività di assistenza ed aiuto alle famiglie	
	economicamente disagiate;	
	- Servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a	

	carattere domiciliare oppure realizzata entro centri	
	appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati anche mediante l'utilizzo del telesoccorso;	
	- Servizi di gestione di centri di riabilitazione;	
	- Servizi di gestione di centri diurni e di altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità della vita	
	attraverso attività motorie, culturali, artistiche e	
	ricreative (gite - soggiorni climatici e quant'altro), di	
	laboratorio (pittura - scultura - disegno - modellismo -	
	musica - teatro ed altre attività manuali e pratiche), di	
	ludoteca e di cineforum ivi compreso la gestione di parchi di	
	divertimento;	
	- Attività educative, formative, di supporto scolastico ed	
	extrascolastico per i minori e adulti destinatari dello	
	scopo sociale, in particolare degli immigrati e degli	
	zingari;	
	- Attività di servizio quali la gestione di spazi	
	socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali	
	mense, trasporti per l'integrazione dei soggetti destinatari	
	dello scopo sociale;	
	- Attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di	
	studio, spettacoli etc. , attività di stampa e di	
	documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi di persone o di gruppi culturalmente svantaggiati;	
	- Attività di turismo sociale;	

	- Attività di protezione civile per tutelare l'integrità	
	della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o	
	dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da	
	catastrofi e da altri eventi calamitosi;	
	- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione	
	e/o riqualificazione del personale socio - assistenziale e	
	adatto alle attività previste dallo statuto;	
	- Attività di gestione di corsi di formazione professionale	
	attraverso corsi organizzati, lezioni e conferenze;	
	- Attività di studio e realizzazione di progetti globali di	
	formazione professionale, aggiornamento e riqualificazione	
	anche in funzione della organizzazione aziendale e	
	amministrativa, nonché la ricerca di fonti di finanziamento	
	previste dalle vigenti norme di legge, nazionali, regionali e	
	della CEE;	
	- Attività di gestione di biblioteche in genere e attività di	
	sportello informa-giovani e di sportelli informativi e	
	documentativi rivolti ai soggetti svantaggiati;	
	- Attività di collaborazione con associazioni ed enti	
	che operano nel settore socio - sanitario ed	
	educativo;	
	- Nel settore di attività diverse - agricole,	
	industriali, commerciali o di servizio;	
	- Attività di promozione dell'artigianato nelle sue diverse	
	forme;	

	- Organizzazione e gestione di centri di assistenza fiscale,	
	patronati;	
	- Pulizia e manutenzione di immobili di ogni tipo,	
	compresi uffici, fabbriche, scuole, enti, pubblici,	
	negozi, studi, case di cura, impianti sportivi,	
	abitazioni private;	
	- Gestione, manutenzione, pulizia e custodia di	
	parcheggi per auto, giardini, prati e aree verdi di	
	pubblica utilità;	
	- Cura di biblioteche pubbliche con catalogazione e	
	custodia dei volumi e delle stesse;	
	- Servizi di assistenza alla persona;	
	- Servizi di preparazione, somministrazione di alimenti,	
	compresa la consegna domiciliare;	
	- Servizi di custodia e di trasporto dei beni	
	culturali ed ambientali, nonché la pulizia degli	
	stessi;	
	- Servizio di trasporto di persone e cose;	
	- Servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti;	
	- Attività agricole ed artigianali;	
	- Allevamento di animali;	
	- L'esecuzione di lavori edili per la costruzione di	
	edifici per civili abitazioni, edifici ed impianti	
	industriali in genere, strade, ponti, dighe, gallerie,	
	acquedotti, fognature, gasdotti e metanodotti, opere	

	marittime e fluviali, opere di sistemazione idraulica	
	in genere, armamenti ferroviari, lavori di movimento	
	terra, lavori inerenti la sistemazione di aree di	
	verde pubblico e privato, lavori di tinteggiatura e	
	verniciatura di ogni tipo di edificio, costruzione di	
	porti ed aeroporti, demolizione e manutenzione di	
	stabili, opere di restauro e di riattazione di	
	edifici anche monumentali e di interesse storico	
	artistico, costruzione di edifici scolastici, impianti	
	sportivi, impianti con finalità turistica,	
	alberghiera, ristorativa, assistenziale e commerciale,	
	strutture agricole e zootecniche, esecuzione di opere	
	di edilizia in genere;	
	- Lavori per l'installazione di impianti elettrici,	
	idraulici, di riscaldamento e di condizionamento;	
	- Facchinaggio manuale e/o con l'ausilio di mezzi	
	meccanici comprese le seguenti attività preliminari,	
	complementari ed accessorie: insacco, pesatura,	
	legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura,	
	imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito	
	colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco,	
	cernita e selezione;	
	- La gestione di parcheggi su aree pubbliche e	
	private;	
	- Attività di ricerca, organizzazione di convegni, seminari	

	di studio, spettacoli etc., attività di stampa e di	
	documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui	
	problemi dei cittadini, attività di comunicazione attraverso	
	mass-media;	
	- Attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o	
	riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto	
	alle attività previste dalla statuto.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico,	
	qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati,	
	nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare,	
	mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la	
	realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale	
	scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni	
	livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e	
	d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli	
	d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro	
	al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed	
	organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e	
	sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le	
	attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.	
	La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo	
	cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.	
	La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento	

	della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza	
	e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori	
	qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c.c.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività	
	direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono	
	superare il numero di venti se l'attivo dello stato	
	patrimoniale non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o	
	collaboratori aventi una specifica caratterizzazione	

	professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon	
	funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di	
	amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	- Soci lavoratori svantaggiati:	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	- Soci in prova (a norma art. 2527) sono soci cooperatori	
	ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse	
	alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.	
	Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del	

	numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo	
	di cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il	
	consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei	
	rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
	- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di	
	assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la	
	totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	

	- Soci fruitori: Possono inoltre essere soci persone che	
	usufruiscono dei servizi della cooperativa, altrimenti	
	definiti utenti. Il numero dei soci è stabilito dall'organo	
	di amministrazione. I Soci fruitori non hanno diritto di voto	
	e non è permesso che essi ricoprano alcuna carica all'interno	
	dell'Associazione, ma è permesso loro di assistere alle	
	Assemblee dei Soci.	
	- Soci sovventori sono persone fisiche, giuridiche ed altri	
	enti comunque costituiti a norma dell'art. 4 della legge n.	
	59 del 31 gennaio 1992 che pur non in possesso dei requisiti	
	richiesti per essere ammessi alla società come soci ordinari,	
	intendano concorrere alla costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o il	
	potenziamento aziendale. In questo caso le condizioni di	
	ammissione, qualora non risultino da apposite norme	
	regolamentari, saranno stabilite da apposite delibere	
	assembleari.	
	- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di	
	tre soci.	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	

	sopraindicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio	
	mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di	
	trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime	
	categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto	
	previsto dall'art. 2476 c.c..	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice	
	fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta	
	elettronica, fotocopia di un documento valido di	
	riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il	
	nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo	
	richiedesse a migliore documentazione della domanda di	
	ammissione.	

	Si deve indicare inoltre:	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni	
	disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	degli amministratori su domanda dell'interessato. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni	
	motivare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	

	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	ART. 9 - QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	al minimo previsto per legge.	
	Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa	
	nessun socio può avere una quota superiore a quattro volte il	
	valore nominale di ciascuna quota.	
	Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso	
	di conferimenti di beni in natura e di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con	
	referimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende	
	sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche	
	ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che	
	stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta	
	dell'Organo amministrativo.	
	ART. 10 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un	

	importo almeno corrispondente, di una polizza di	
	assicurazione o di una fideiussione bancaria con le	
	caratteristiche determinate con decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il	
	versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in	
	natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto	
	dal quarto comma dell'articolo 2464 c.c.. Le quote	
	corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in crediti,	
	devono essere integralmente liberate al momento della	
	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi	
	assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto	
	la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere	
	sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione	
	del corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora	
	dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi	
	al venir meno di tale pluralità.	
	Nelle società nessun socio può avere una quota il cui valore	
	nominale superi la somma di Euro 100.000,00 (centomila	

	virgola zero zero).	
	ART. 11 - CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ART. 12 - VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	

	che i soci contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART. 13 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il	
	socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso	
	questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali	
	eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e	
	non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente	
	o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista	
	dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 14 - RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che	
	non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;	
	b) la fusione o scissione;	
	c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto	
	costitutivo;	
	d) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	

	dall'atto costitutivo;	
	g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci	
	a norma dell'art. 2468 4° c.c..	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	
	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici	
	tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART. 15 - ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio è deliberata dall'organo	
	amministrativo:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	

	rapporto mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	6. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la cooperativa;	
	7. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa;	
	8. assuma comportamenti giudicati dall'organo amministrativo	
	non consoni all'immagine e al buon nome della società.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base	
	della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di	
	esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera	
	raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 16 - MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	
	liquidazione della quota secondo le disposizioni	

	dell'articolo successivo.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.	
	Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante	
	comune, salvo che la quota sia divisibile e la società	
	consenta la divisione.	
	ART. 17 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle	
	perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende	
	anche il rimborso del sopraprezzo, ove versato, qualora	
	sussista nel patrimonio della società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio, salvo per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-sexies,	
	la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi	
	legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine	
	massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso	
	termine sono responsabili verso la società gli eredi del	
	socio defunto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha	
	diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo	
	scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della	
	propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a	
	tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta dell'organo	
	amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute	
	esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci	
	receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano	
	devolute alla riserva ordinaria.	
	TITOLO IV - PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 18 - PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	

	delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del	
	socio defunto;	
	c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro	
	fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali	
	adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto	
	di proprie quote.	
	e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto	
	dello scioglimento.	
	ART. 19 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato	
	di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai	
	limiti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione	
	dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.	

	2519 2°c. del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento	
	nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta	
	motivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli	
	amministratori convochino l'assemblea per deliberare il	
	ripristino del capitale.	
	ART. 20 - BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri	
	stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 21 - RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà	
	deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore	
	al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici	

	complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla	
	quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai	
	soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 22 - DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura del 3% (tre per	
	cento);	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	

	sottoscritto e versato, ed eventualmente anche del	
	sovrapprezzo, nella misura che verrà stabilita	
	dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni	
	dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo	
	per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate	
	dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili stessi sono stati prodotti;	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà	
	stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non	
	potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza;	
	e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI	
	ART. 23 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa	
	prevede i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci;	
	b) consiglio di amministrazione o amministratore unico;	
	c) collegio sindacale verificatisi i presupposti di legge	
	previsti dall'art. 2543 c.c..	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	

	ART. 24 - DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue	
	deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge	
	vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o	
	dissenzienti.	
	ART. 25 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la	
	sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,	
	per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni	
	qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla	
	legge.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa	
	regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i	
	versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero mediante	
	affissione nei locali della sede sociale. In tale ultimo	
	caso, la convocazione è valida allorquando la comunicazione	

	affissa sia controfirmata per presa visione. Nell'avviso di	
	convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato	
	nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta	
	giorni dalla data della prima.	
	ART. 26 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della	
	cooperativa;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e	
	determinare la misura dei relativi compensi;	
	6. la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del collegio sindacale o del revisore;	
	7. deliberare sulle eventuali responsabilità degli	
	amministratori e dei sindaci;	
	8. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla	
	legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	

	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne	
	abbiano fatto richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che	
	avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia	
	il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere	
	operazioni che comportino una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda,	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 27 - DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il	

	socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di	
	voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il voto plurimo è disciplinato come segue:	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In	
	particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni Euro	
	1.000,00 (mille virgola zero zero) di capitale sottoscritto,	
	fino ad un massimo di cinque voti.	
	Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di	
	esse il diritto di voto è attribuito in ragione della	
	partecipazione allo scambio mutualistico. Nessun socio può	
	esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea	
	generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più	
	di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti	
	o rappresentati in ciascuna assemblea generale ai sensi	
	dell'art. 2538..	
	ART. 28 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per	
	iscritto e i documenti relativi devono essere conservati	
	dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un	

	massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante	
	ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire	
	solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c..	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o dall'Amministratore Unico ed in loro	
	assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti	
	all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un	
	segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e	
	se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le	
	elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni	
	concernenti i soci, si procederà con la votazione a scrutinio	
	segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il	
	sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 29 - ASSEMBLEE SEPARATE	
	La cooperativa può svolgere assemblee separate.	

	Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la	
	propria attività in più province ovvero se ha più di	
	cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche	
	ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di	
	euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai	
	sensi dell'articolo 2540 c.c..	
	Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee	
	separate sono demandate ai regolamenti interni.	
	ART. 30 - ASSEMBLEE SPECIALI	
	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del	
	diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c.	
	per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 31 - COMPOSIZIONE	
	Nel caso di società amministrata da un Amministratore Unico	
	questo resta in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o	
	dimissioni, o per il più limitato periodo previsto	
	dall'assemblea all'atto della nomina.	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di	
	amministrazione esso è composto da un numero di soci non	
	inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina	
	l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti	
	suddetti.	
	Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore	

	a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della loro carica. Ciascun amministratore può essere rieletto.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	ART. 32 - COMPETENZE	
	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione	
	ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o lo statuto	
	riservano espressamente ai soci.	
	Spetta all'organo amministrativo:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto	
	sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	

	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti	
	di Credito ed altri Enti;	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed	
	estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine	
	della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o	
	su linee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	
	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli	
	organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di	

	ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di	
	giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo	
	di arbitri anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel	
	precedenti punti alla sua competenza.	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione questo	
	può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei	
	suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega; può sempre impartire direttive agli organi	
	delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla	
	legge di esclusiva competenza del consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del	

	bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione	
	indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 33 - DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Nel caso di società amministrata da un consiglio di	
	amministrazione il consiglio si raduna nel luogo indicato	
	nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi	
	necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il	
	vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal	
	collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni	
	prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può	
	essere più breve.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di	
	quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano	
	di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	

	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì	
	essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'articolo	
	2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese	
	a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere	
	dato per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati	
	sindaci e amministratori o il direttore, oppure loro parenti	
	o affini fino al terzo grado.	
	Nelle votazioni palesi, a parità di voti la proposta si	
	intende respinta.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano	
	da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto	
	a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta	
	e dal segretario.	
	ART. 34 - POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale spettano all'organo amministrativo	

	adottato, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite	
	all'atto di nomina.	
	In caso di società amministrata da un consiglio di	
	amministrazione, la rappresentanza è delegata al Presidente	
	del consiglio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	
	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i	
	poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice	
	Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere	
	designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice	
	Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III - COLLEGIO SINDACALE	

	ART. 35 - COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari	
	non partecipativi, la cooperativa è controllata da un	
	collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due	
	supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il	
	compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa	
	altresì il presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in	
	cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono	
	rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti	
	membri, se non iscritti in tale registro, devono essere	
	scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati	
	con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori	
	universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 36 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	

	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di	
	esercizio debbono, nella loro relazione indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la	
	condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi	
	speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della giustizia.	
	ART. 37 - MODALITA' DI ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza dei sindaci è	
	riservata all'assemblea.	
	ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è	
	conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la	
	quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	
	società di revisione, tenuto conto delle tariffe	
	professionali, per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	

	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 39 - CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c..	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40 - SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti	
	dei 3/4 (tre quarti) della totalità dei soci.	
	ART. 41 - MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci	
	determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	ART. 42 - INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga	

	un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a	
	liquidazione coatta amministrativa.	
	ART. 43 - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto	
	costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 44 - La cooperativa non può modificare la propria natura	
	di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso	
	comporta la sua automatica messa in liquidazione.	
	ART. 45 - Le clausole mutualistiche, di cui al presente	
	statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto	
	osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta	
	l'automatica messa in liquidazione della società.	
	ART. 46 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	ART. 47 - Per quanto non previsto dal presente statuto	
	valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a	
	mutualità prevalente di cui al TITOLO VI del Codice Civile,	
	articoli 2519 e seguenti, nonché le norme previste dalla	
	legge 8.11.1991 n. 381 e, in quanto compatibili, le norme	